

VADEMECUM

JOBS ACT AUTONOMI IN VIGORE DAL 14 GIUGNO 2017

L. 22/5/2017 n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Art. 3 – Clausole e condotte abusive

Saranno considerate nulle le clausole attraverso le quali si concordano termini di pagamento oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e della richiesta di pagamento.

Art. 5 - Delega al Governo in materia di atti pubblici

Si rimanda all'emanazione di un decreto finalizzato ad individuare tutti gli atti pubblici da rimettere alle professioni organizzate in Ordini o Collegi, inclusa la tutela dei dati personali nella gestione degli atti loro affidati.

Art. 6 – Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi

Gli enti di previdenza di diritto privato, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, possono ampliare le prestazioni di tipo previdenziale e di welfare per i professionisti.

Art. 9 – Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l'iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno.

Art. 10 – Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

E' prevista la creazione di sportelli per l'impiego dedicati ai professionisti.

Art. 11 – Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

Snellite le norme sulla salute e sicurezza degli studi professionali.

Art. 12 – Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati

E' prevista la possibilità di costituirsi e operare in "rete", a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Art. 17 – Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

Istituito presso il Ministero del Lavoro, è composto, tra gli altri, dalle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale.

► Allegato:

L. 22/5/2017 n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato Pubblicata nella G.U. 13 giugno 2017, n. 135

CONCORRENZA IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017

L. 4/8/2017 n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

► Allegato:

L. 4/8/2017 n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza Pubblicata nella G.U. 14 agosto 2017, n. 189



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

VADEMECUM

EQUO COMPENSO

IN DISCUSSIONE

Disegno di legge d'iniziativa del Sen. Maurizio Sacconi

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

Art. 1 – Oggetto e definizione

Al secondo comma stabilisce che “per compenso equo si intende quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale”.

Art. 2 – Clausole che prevedono un compenso non equo

Al comma 1: “E' nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo”.

Al comma 2: “Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o Collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal Decreto del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Art. 3 – Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

Stabilisce che “il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'Ordine o Collegio professionale”.

► Allegato:

*Disegno di legge d'iniziativa del Sen. Maurizio Sacconi
Disposizioni in materia di equità del compenso e
responsabilità professionale delle professioni
regolamentate*

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, assieme agli altri Consigli Nazionali aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche, è in prima fila nel sostenere l'iniziativa presso le sedi istituzionali competenti.

Lo scorso 25 settembre Maurizio Savoncelli, Presidente CNGeGL e Consigliere RPT e Armando Zambrano, Presidente CNI e Coordinatore della RPT, in audizione presso la 11a Commissione Lavoro del Senato, hanno sostenuto le ragioni dei professionisti tecnici.

► Allegato:

Comunicato stampa

Equo compenso: ecco gli emendamenti dei professionisti tecnici

La RPT, inoltre, ha indetto per il prossimo 30 novembre, a Roma, una manifestazione a sostegno del DDL equo compenso.

► Allegato:

Comunicato stampa

Professioni compatte sull'equo compenso

